



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

ai sensi della legge regionale 10.11.2014 n. 65, Capo V,
e del regolamento regionale 14.02.2017, n. 4/R.

Allegato "A" alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del capo V della legge regionale 10.11.2014, n. 65 e del regolamento regionale 14.02.2017, n. 4/R, è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati, singoli o associati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio di competenza comunale e delle relative varianti.
2. Le funzioni relative all'informazione e alla partecipazione agli atti di governo del territorio sono esercitate dal responsabile del procedimento e dal garante dell'informazione e della partecipazione, secondo le disposizioni di cui alle norme regionali citate al precedente comma ed al presente regolamento.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) l'istituzione, l'individuazione e la nomina del garante dell'informazione e della partecipazione comunale;
 - b) le funzioni del garante;
 - c) il rapporto tra il garante e il responsabile del procedimento;
 - d) le forme, le modalità ed i livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *legge regionale*: la legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
 - b) *regolamento regionale*: il regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 65/14, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R;
 - c) *regolamento*: il presente regolamento sulla "Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione";
 - d) *garante*: il garante comunale dell'informazione e della partecipazione per come definito dagli artt. 37 e 38 della legge regionale;
 - e) *atto di governo*: atti di pianificazione come definiti dalla l.r. 65/2014;
 - f) *programma*: il programma dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 17, comma 3, lettera e) della legge regionale 65/2014;
 - g) *rapporto*: il rapporto sull'attività di informazione e partecipazione svolta, redatto dal garante nel quale si dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti.

CAPO II - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 3 - Ambiti di applicazione

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale, il Comune assicura l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio nell'ambito della formazione dei seguenti atti:
 - a) Piano strutturale e sue varianti. Sono escluse le seguenti varianti:
 - agli strumenti della pianificazione comunale che attuano prescrizioni concernenti l'individuazione di ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza sovraordinata di cui all'art. 29 della legge regionale;
 - semplificate di cui agli artt. 21 e 30 della legge regionale;
 - che costituiscono mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico;

- mediante approvazione di progetto, di cui all'art. 34 della legge regionale;
 - mediante sportello unico delle attività produttive, di cui all'art. 35 della legge regionale.
- b) Piano operativo comunale e sue varianti. Sono escluse le seguenti varianti:
- semplificate di cui agli artt. 21 e 30 della legge regionale;
 - che costituiscono mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico;
 - mediante approvazione di progetto, di cui all'art. 34 della legge regionale;
 - mediante sportello unico delle attività produttive, di cui all'art. 35 della legge regionale.
- c) Accordi di pianificazione, qualora si renda necessario procedere alla modifica degli strumenti della pianificazione territoriale;
- d) Piani attuativi, comunque denominati, con esclusione delle particolari varianti disciplinate dall'art. 112 della legge regionale;
- e) I piani, i programmi di settore e gli atti di programmazione, comunque denominati, qualora producano effetti territoriali o comportino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica di cui all'art. 10 della legge regionale;
- f) Gli accordi di programma, qualora incidano sull'assetto del territorio comportando variazioni al piano strutturale e al piano operativo.

Articolo 4 - Disposizioni procedurali

1. Nell'ambito della formazione degli atti di cui al precedente art. 3, c. 1, lettere a), b) e c) il responsabile del procedimento, su indicazione dell'Amministrazione, predispone il programma dell'informazione e della partecipazione che costituisce uno dei contenuti dell'atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della legge regionale.
2. Il garante redige un rapporto relativo ai risultati dell'attività di informazione e partecipazione che costituisce allegato all'atto da adottare.
3. Per i piani attuativi di cui alla lettera d), per i quali non è previsto avvio del procedimento, le forme e modalità dell'informazione e della partecipazione sono individuate, tramite l'approvazione del programma, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nel caso dei progetti unitari convenzionati, per i quali non sono previste attività specifiche di informazione e partecipazione, il garante assicura l'informazione in merito all'avvenuta approvazione sul sito web istituzionale del comune.
5. In tutti i casi in cui non trova applicazione il precedente art. 3, il garante promuove attività di informazione sul procedimento e sulla sua conclusione attraverso il sito istituzionale del Comune.

Articolo 5 - Forme e modalità dell'informazione

1. Per informazione si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione procedente, dall'avvio del procedimento fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto ai sensi della l.r. 65/2014;
2. Le forme e le modalità dell'informazione sono individuate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'art. 16 e delle linee guida di cui all'art. 17.
3. L'informazione, al fine di garantire la disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio, dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
 - a) individuando luoghi idonei per la consultazione ed il personale incaricato di supportare i cittadini nella lettura degli atti;

- b) facendo ricorso anche agli strumenti di innovazione tecnologica per una maggiore e migliore diffusione, tramite la pubblicazione, a cura del garante, su una specifica pagina del sito web istituzionale del Comune, di tutti i documenti relativi al procedimento;
- c) il garante informa, attraverso la pagina web, delle attività in corso nelle diverse fasi del procedimento, tramite specifiche note informative e provvede ad informare i portatori di interessi diffusi (ad es. associazioni locali, organizzazioni di categoria e sindacali, ordini e collegi professionali, soggetti che ne fanno richiesta) sugli atti di governo del territorio in formazione e sugli eventi organizzati;

Articolo 6 - Forme e modalità della partecipazione

1. Per partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, ai sensi del regolamento regionale, si intende la possibilità per i cittadini e tutti i soggetti interessati a contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere offerti elementi di conoscenza del territorio finalizzati ad arricchire la qualità progettuale degli atti di governo ed esprimere valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte.
2. Le forme e le modalità della partecipazione sono individuate dall'Amministrazione nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'art. 16 del regolamento regionale.
3. Deve essere assicurata l'attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto relative agli atti in questione.
4. Gli esiti del percorso partecipato sono descritti in una relazione in sede di adozione dell'atto.
5. Il confronto esterno è articolato in due momenti che, in relazione all'entità dell'atto di governo del territorio, possono essere distinti o coincidenti:
 - a) il confronto istituzionale con le commissioni consiliari competenti, organismi ed enti locali, ordini professionali e collegi, associazioni, enti economici;
 - b) la partecipazione del pubblico, quale concreta opportunità di confronto con i cittadini ed altri soggetti interessati.
6. Il percorso di partecipazione è articolato, in ragione dell'entità dell'atto di governo del territorio, in una o più fasi in relazione alla complessità dell'atto, come segue:
 - a) iniziative di informazione in grado di fornire ai soggetti interessati elementi di conoscenza sui contenuti dell'atto e di presentazione dei modelli di partecipazione adottati nel caso specifico;
 - b) iniziative volte a stimolare e raccogliere contributi partecipativi.
7. A seconda dei casi potranno essere previste forme diverse di coinvolgimento ricorrendo a:
 - a) eventi di presentazione e discussione, quali ad esempio: assemblee pubbliche per la presentazione e la discussione dei contenuti, dei risultati relativi all'avanzamento del processo di formazione e per la condivisione dei risultati, riunioni operative, tavoli di lavoro e incontri di gruppo;
 - b) percorsi di ascolto, quali ad esempio: occasioni di confronto tra cittadini e associazioni con i tecnici e gli amministratori, somministrazione di questionari consultivi in relazione ad aspetti più prettamente tecnici, attivazione sulla pagina web del garante di un *form* da compilare per inviare il proprio contributo, l'istituzione di una e-mail del garante da utilizzare per inviare segnalazioni, contributi, richieste e per richiedere informazioni e chiarimenti.
8. Per le particolari varianti ai piani particolareggiati di cui all'art. 112 della legge regionale, in ragione della modesta entità delle modifiche, la forma di partecipazione prescritta è la pubblicazione sulla specifica pagina dedicata alla procedura.

Articolo 7 - Programma dell'informazione e della partecipazione

1. Il programma dell'informazione e della partecipazione è predisposto dal responsabile del procedimento ed è parte del contenuto dell'atto di avvio del procedimento.
2. Il programma indica le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio individuate dall'amministrazione procedente.
3. Il programma è redatto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 ed in relazione all'entità ed ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio.
4. Il programma è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune da parte del garante, che ne cura l'attuazione.

CAPO III - GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 8 - Individuazione ed istituzione del garante

1. Il garante è individuato fra persone con adeguata preparazione professionale e può essere designato fra il personale interno all'Amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le incompatibilità definite dalla legge regionale.
2. Il garante dell'informazione e della partecipazione dovrà essere individuato in via prioritaria fra il personale interno all'Amministrazione, previa verifica dei requisiti necessari, valutando l'attitudine al contatto con il pubblico e alla comunicazione, la conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di governo del territorio.
3. La Giunta Comunale con proprio atto può integrare con ulteriori indicazioni i criteri da seguire per l'individuazione del garante.
4. L'incarico è conferito con provvedimento dirigenziale del responsabile della struttura competente in materia di governo del territorio, tenuto conto delle eventuali indicazioni della Giunta, ed in seguito alla verifica dei requisiti professionali.
5. La nomina del garante avviene entro 90 giorni dall'avvio del mandato amministrativo, previa eventuale indicazione della Giunta Comunale, ai sensi del precedente comma 3.
6. Il garante è nominato per il periodo corrispondente alla durata del mandato amministrativo e può restare in carica fino a nuova nomina, ai sensi del precedente comma 5.
7. Qualora il garante appartenga alla struttura comunale, si applicano i vigenti istituti contrattuali.

Articolo 9 - Funzioni del garante

1. Il garante è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto dell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare nelle diverse fasi procedurali l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché degli altri soggetti interessati pubblici e privati.
2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile ed adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, delle linee guida regionali e del presente regolamento.
3. Il garante assicura che siano poste in essere le iniziative pubbliche indicate dal programma quali occasioni di partecipazione per i cittadini ed i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio.

4. Il garante coordina la sua attività e collabora con il responsabile del procedimento e con gli uffici coinvolti nelle procedure al fine dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento.
5. Il garante in particolare:
 - a) collabora con il responsabile del procedimento al fine di garantire la diffusione delle informazioni con modalità adeguate ad una agevole comprensione;
 - b) assicura che, negli orari di apertura al pubblico, sia garantita a chiunque la possibilità di visionare gli atti;
 - c) redige il rapporto sull'attività svolta, di cui al successivo art. 10;
 - d) pubblica sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
 - il programma delle attività di informazione e partecipazione;
 - il calendario delle iniziative di informazione e partecipazione;
 - le note informative relative alla principali fasi del procedimento,
 - il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
 - gli atti relativi al procedimento, dall'avvio alla conclusione, o le indicazioni per la loro acquisizione;
 - e) verifica che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano adeguata trattazione e motivata risposta;
 - f) a seguito dell'adozione degli atti, assicura l'informazione e la partecipazione sui contenuti e sul procedimento;
 - g) collabora con il garante regionale in attuazione delle prescrizioni del regolamento regionale.
6. Il garante trasmette contestualmente, ai sensi della l.r. 65/2014, agli uffici competenti e al garante regionale:
 - a) il programma delle attività allegato all'avvio del procedimento;
 - b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
 - c) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento;
 - d) una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10 – Rapporto sull'attività svolta

1. Il garante redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:
 - a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività;
 - b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel regolamento regionale 4/R e nelle linee guida.
2. Il rapporto del garante descrive i risultati dell'attività di informazione e partecipazione ed i livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni assunte.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Strumenti e risorse

1. Il responsabile del procedimento fornisce al garante la documentazione relativa agli atti di governo del territorio.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il garante può avvalersi della collaborazione dei servizi e degli uffici comunali.

3. Il Comune provvede a destinare allo scopo le risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante.

Articolo 12 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle specifica normativa regionale vigente in materia.

Articolo 13 – Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 07/03/2005.